

Seminario interdisciplinare 2024

Commissioni: Imposte dirette e indirette; Contenzioso tributario; Successioni, donazioni e trust

«Il ricorso tributario avverso un atto impositivo: caso pratico»

Dott. Dario Eugenio Bassini

Brescia, martedì 23 gennaio 2024

PREMESSA

Il presente contributo formativo riguarda un caso pratico di ricorso tributario avverso una cartella di pagamento, avviato nel mese di ottobre 2022 e chiuso nel mese di giugno 2023, condotto sulla base della normativa vigente ratione temporis.

Il caso è stato condotto dall'autore secondo un approccio operativo che in questa sede deve essere considerato meramente esemplificativo, dunque senza alcuna pretesa esaustiva. Conseguentemente, si raccomanda di valutarne il contenuto con spirito critico.

Qui si ripercorrono i vari accadimenti del contenzioso e si riproducono i relativi documenti (completi o per stralci).

CASO pratico

Atto impositivo: cartella di pagamento, preceduta da comunicazione di irregolarità, di euro 335.593,22.

Presupposti di fatto: secondo l'Agenzia delle Entrate (AE), trattasi di omessi versamenti risultanti dalla dichiarazione Modello IVA 2018, presentata per il periodo d'imposta 2017.

Ragioni giuridiche: somme dovute a seguito del controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art.54 bis del D.P.R. n. 633 del 1972.

Nel caso di specie non vengono contestati vizi propri dell'atto, ma si censura solamente la pretesa tributaria iscritta ruolo.

Spettabile XXXXXXXXXXXX Srl

di seguito trova il dettaglio delle somme che l'Ente creditore sotto indicato ci ha incaricato di riscuotere, nonché delle somme dovute all'Agente della riscossione per l'attività di notifica.

SOMME DA PAGARE

•	Agenzia delle Entrate	Controllo modello IVA anno 2017	335.587,34
•		diritti di notifica spettanti a Agenzia delle entrate-Riscossione	5,88

Totale da pagare entro 60 giorni dalla data di notifica

euro 335.593,22

La scadenza che cade nelle giornate di sabato o festive è spostata al primo giorno lavorativo successivo.

DETTAGLIO DEGLI IMPORTI DOVUTI FORNITO DALL'ENTE CHE HA EMESSO IL RUOLO

Controllo modello IVA anno 2017

Dichiarazione modello IVA/2018 presentata per il periodo d'imposta 2017. Somme dovute a seguito del controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art.54 bis del D.P.R. n.633 del 1972.

n.	Anno	Codice Tributo		Importi a ruolo		
1	2017		Imposta sul valore aggiunto - Saldo	232.085,00		
2	2017		I.V.A. sanzione pecuniaria - Saldo	69.625,50		
3	2017		I.V.A. interessi - Saldo	25.182,15		
4	2017	0141	I.V.A. interessi - Saldo	7.833,66		
5	2017	0101	Imposta sul valore aggiunto - Minor credito	597,00		
6	2017	0431	I.V.A. sanzione pecuniaria - Minor credito	179,10		
7	2017	0141	I.V.A. interessi - Minor credito	64,78		
8	2017	0141	I.V.A. interessi - Minor credito	20,15		
T						
Totale	335.587,34					
Totale	da pagai	re (entre	o le scadenze)*	euro 335.587,34		

euro 335.587,34

PROCURA SPECIALE

(art. 12 del D.Lgs 546/1992)

La società contribuente:

nella persona del proprio Legale rappresentante e Presidente del Consiglio di Amministrazione signor Nome Cognome, nato a (...) il (...), residente a (...), in via (...) n. (...), codice fiscale XXXXXXXXXXXXXXX, recapito telefonico 335 (XXXXXXX), indirizzo di posta elettronica XXXXXXXX@XXXXXXX-srl.it;

NOMINA

ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 546/1992 quale suo procuratore speciale:

Dott. Nome Cognome, nato a (...) il (...), residente a (...), in via (...) n. (...), codice fiscale XXXXXXXXXXXXXXX, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brescia al n. XXXX/A, con Studio in (...), via (...) n. (XX), telefono 030 XXXXXXX, 338 XXXXXXX, indirizzo di posta elettronica XXXXXXXXXXXXXXXXXII, indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) XXXXXXXXXXX@odcecbrescia.it; affinché egli abbia ad esercitare il patrocinio in sua difesa nel presente procedimento tributario, da attivarsi mediante ricorso formulato ai sensi dell'art. 18 e seguenti del D.Lgs. n. 546/1992, relativo alla cartella di pagamento n. 022 2022 XXXXXXXX XX 000, anno fiscale 2017, notificata tramite messaggio di posta elettronica certificata (PEC) in data XX/XX/2022 emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, Provincia di Brescia, ruolo n., 2022/XXXXXX anno fiscale 2017, reso esecutivo in data (...), consegnato in data (...), emesso dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Brescia, Ufficio Territoriale di Brescia, via Sorbanella n. 30, 25125, Brescia,

attribuendo a lui tutti i poteri e le facoltà di legge occorrenti per l'espletamento dell'incarico conferito, ivi compresi:

- il ritiro di documenti e/o atti emessi dall'Ufficio e confrontarsi con il medesimo;
- di presentare memorie illustrative e/o difensive e tutta la documentazione utile allo scopo;
- di impugnare l'atto impositivo mediante ricorso introduttivo, ai sensi dell'art. 18 e seguenti del D. Lgs. 546/1992;
- di rappresentanza e di difesa nel presente procedimento, in ogni sua fase, stato e grado di giudizio a lui consentito, nonché in tutti gli eventuali procedimenti a questo in qualsiasi modo collegati o dipendenti, compresa l'esecuzione e l'opposizione;
- di appellare anche in via incidentale, di contro dedurre in appello, di rappresentanza e di difesa nel procedimento di appello;
- di trattare, comporre, transigere, conciliare, concordare, aderire, rinunciare agli atti e accettare rinunzie, farsi sostituire e subdelegare la difesa, di nominare altri co-difensori;

il tutto con firma e rappresentanza libera, approvando fin da ora il suo operato, reietta ogni eccezione;

ELEGGE

e, presa visione e informazione della Parte I, Titolo 1, del D.Lgs. n. 196/2003, nonché del nuovo Regolamento UE 27 aprile 2016 n. 679 (GDPR - General Data Protection Regulation), emanati in materia di trattamento dei dati personali, ed in particolare, secondo quanto previsto dall'art. 13 rubricato "Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l'interessato" del citato Regolamento,

AUTORIZZA

il Dott. Nome Cognome al trattamento dei dati identificativi, personali, sensibili e giudiziari, tutelati dalla citata normativa, occorrenti nell'ambito del procedimento tributario da avviare con l'impugnazione della cartella di pagamento n. 022 2022 XXXXXXXX XX 000, anno fiscale 2017, ruolo n. 2022/XXXXXX.

XXXXXXXXXX
Il Legale Rappresentante
XXXXXXX XXXXXXX

Ai sensi dell'art. 63, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973, certifico autentica la suestesa firma, apposta in mia presenza, atteso che dell'identità personale del conferente la procura speciale ne sono certo e al quale ho dato lettura e puntuale spiegazione della presente.

Il Difensore	
Dott. Nome Cognome	

Atto esente da bollo ex art. 10, Legge 383/2001 e Risoluzione AE 9 febbraio 2011 n. 13/E)

Onorevole

CORTE di GIUSTIZIA TRIBUTARIA di PRIMO GRADO di BRESCIA

Via Della Valle, 40

25128 BRESCIA (BS)

Spettabile

AGENZIA delle ENTRATE

DIREZIONE PROVINCIALE di BRESCIA

Ufficio Legale

Via Sorbanella, 30

25125 BRESCIA (BS)

dp.brescia@pce.agenziaentrate.it

RICORSO

avverso

CARTELLA di PAGAMENTO n 022 2022 XXXXXXXX XX 000, anno fiscale 2017 notificata tramite posta elettronica certificata (PEC) in data XX/XX/2022,

RUOLO (ordinario) n. 2022/XXXXXX, reso esecutivo in data XX/XX/2022, consegnato in data XX/XX/2022

(art. 18 e seguenti del D. Lgs. n. 546/1992)

con

ISTANZA di TRATTAZIONE in PUBBLICA UDIENZA

(art. 33, comma 1, del D. Lgs. n. 546/1992)

RICORSO

proposto dalla società contribuente:

nella persona del proprio Legale rappresentante e Presidente del Consiglio di Amministrazione signor Nome Cognome, nato a (...) il (...), residente a (...), in via (...) n. (...), codice fiscale XXXXXXXXXXXXXXX, recapito telefonico 335 (XXXXXXX), indirizzo di posta elettronica XXXXXXXX@XXXXXXX-srl.it;

rappresentata e difesa, come da procura allegata al presente ricorso (DOC. 1), da:

CONTRO

l'Agenzia delle Entrate (AE), Direzione Provinciale di Brescia, Ufficio Legale, con sede in Brescia (BS), 25125, via Sorbanella n. 30, nella persona del Direttore pro-tempore, a cui viene recapitato il presente atto in via telematica; (resistente)

AVVERSO

la cartella di pagamento n. 022 2022 XXXXXXXX XX 000, anno fiscale 2017 (DOC. 2), notificata tramite posta elettronica certificata (PEC) in data XX/XX/2022 (DOC. 3), emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione (ADER), Provincia di Brescia, ruolo n. 2022/XXXXXXX, anno fiscale 2017, reso esecutivo in data XX/XX/2022, consegnato in data XX/XX/2022, emesso dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Brescia, Ufficio Territoriale di Brescia, via Sorbanella n. 30, 25125, Brescia, portante il seguente gravame:

- un presunto saldo Imposta sul valore aggiunto (IVA) di euro 232.085,00;
- un presunto minor credito IVA di euro 597,00;

(per un totale tributi di euro 232.682,00), oltre a sanzioni (interamente considerate) di euro 69.804,60, interessi di euro 33.100,74 e spese di notifica di euro 5,88,

per una **somma** complessiva euro **335.593,22, che l'Ufficio asserisce come dovuta a seguito del controllo automatizzato** effettuato sulla dichiarazione **modello IVA 2018**, presentata per il periodo d'imposta 2017, ai sensi dell'art. 54 bis del DPR n. 633/1972;

DA INCARDINARE

presso la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Brescia, via Della Valle n. 40, 25128, Brescia (BS).

FATTO

Si propone di seguito la successione degli eventi, riportando altresì una sintesi fedele di quanto esposto negli atti succedutisi nel tempo, per delineare e documentare il quadro fattuale e sinottico-giuridico all'interno del quale collocare la cartella di pagamento qui impugnata, al fine di configurare opportunamente la posizione fiscale della società ricorrente.

- A) La società contribuente (in breve anche la "Società" o la "scrivente" o la "Parte" o la "ricorrente"), quale oggetto sociale svolge "l'attività di …", come si evince dalla visura ordinaria CCIAA di Brescia del XX/XX/2022 (DOC. 4).
- B) Nell'ambito del programma di controlli eseguiti nell'anno 2018 dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Brescia, emerge che talune società contribuenti hanno dichiarato crediti IVA, ma che risulterebbero inesistenti.

Nel corso degli anni 2016 e 2017 la Società, in buona fede, stipula dei contratti per l'acquisto di crediti IVA vantati e dichiarati da talune terze economie, dall'Ufficio contestati come inesistenti in capo alle società cedenti i crediti, a valle della sua attività d'indagine.

La ricorrente utilizza i crediti acquistati per effettuare i "versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle Regioni e degli altri enti previdenziali", mediante compensazione, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, indicando nei modelli F24 i riferimenti dei soggetti cedenti il credito.

La società ricorrente viene fatta oggetto di controllo in materia di utilizzo di crediti fiscali nei confronti dell'Erario, dichiarati da taluni soggetti e, a seguire, diviene destinataria dell'Atto di recupero n. T9HCRBXXXXXX/2018 (DOC. 5), protocollo XXXXXX del XX/XX/2018, relativamente agli anni fiscali 2016 e **2017**, con il quale si contesta l'utilizzo in compensazione di crediti Iva di complessivi euro 120.491,92 acquistati in precedenza, in quanto inesistenti, dei quali si riporta il dettaglio nel "Prospetto degli utilizzi e recuperi dei crediti IVA anni 2016 e *2017*" (DOC. 6 - **Tabella "A 1**") e così suddivisi:

- euro 30.449,74 relativamente all'anno 2016;
- euro 90.042,18 relativamente all'anno 2017.

La pretesa tributaria richiesta con tale atto viene definita in misura agevolata, secondo quanto previsto dal Decreto Legge n. 119 del 2018, mediante un piano di rateizzazione di n. 20 rate trimestrali.

Pertanto, appare evidente che i crediti Iva utilizzati in compensazione e contestati con l'atto di recupero n. **T9HCRBXXXXXX/2018** sono già stati già interamente definiti.

Senonché una parte dei crediti Iva relativi all'anno 2017, per un totale di euro 65.620,24, vengono riportati nuovamente ed erroneamente nella cartella qui impugnata, come ricostruito in dettaglio nel "Prospetto degli utilizzi e recuperi dei crediti IVA anni 2016 e 2017" (DOC. 6 - Tabella "D 2 bis").

C) Nell'ambito del medesimo programma di controlli eseguiti nell'anno 2018 dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Brescia, la società ricorrente viene fatta nuovamente oggetto di controllo in materia di utilizzo di crediti fiscali dichiarati da taluni altri soggetti nei confronti dell'Erario, ma inesistenti e, a seguire, diviene destinataria di un secondo atto di recupero n. T9HCRBXXXXX/2019 (DOC. 8), protocollo n. XXXXX/2019 del XX/XX/2019, notificato in data XX/XX/2019, relativo all'anno fiscale 2017, con il quale si contesta l'indebito utilizzo in compensazione di crediti Iva di euro 13.054,92 acquistati in precedenza (codice tributo 6099), in quanto ritenuti inesistenti, dei quali si riporta il dettaglio nel "Prospetto degli utilizzi e recuperi dei crediti IVA anni 2016 e 2017" (DOC. 6 - Tabella "B 1"), oltre a sanzioni, interessi e spese di notifica, per un totale di euro 17.932,34.

A fronte dell'atto di recupero n. T9HCRBXXXXXX/2019, divenuto definitivo per mancata impugnazione, stante il disatteso pagamento nei termini, l'Ufficio produce il Ruolo straordinario n. 2020/XXXXXX, reso esecutivo in data XX/XX/2020, consegnato il XX/XX/2020.

Ancora una volta occorre far presente che anche gli importi riferiti a tale atto di recupero e cartella vengono riportati nuovamente ed erroneamente nella cartella qui impugnata, come ricostruito in dettaglio nel "Prospetto degli utilizzi e recuperi dei crediti IVA anni 2016 e 2017" (DOC. 6 - Tabella "D 2 bis").

A seguito della cartella in argomento e al relativo ruolo straordinario, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione avvia una procedura esecutiva (codice identificativo 022 2022 XXXXXXXXXXXX, emettendo un atto di pignoramento dei crediti verso terzi di euro 19.891,45 (codice identificativo fascicolo 22/2022/XXXXX del XX/XX/2022) ex artt. 72-bis e 48-bis DPR n. 602/1973, indirizzato al soggetto "XXXXXXXXXXXXXXX" in ragione dei rapporti che questo intrattiene con la società ricorrente (DOC. 10).

La pretesa, di cui alla cartella di pagamento e al relativo atto di pignoramento viene soddisfatta con bonifico bancario effettuato dal soggetto "XXXXXXXXXXXXXXX" in data XX/XX/2022 (girando all'ADER la somma che era dovuta alla società ricorrente, con conseguente revoca dell'atto di pignoramento).

Pertanto, appare evidente che anche i crediti Iva utilizzati in compensazione e contestati con l'atto di recupero n. T9HCRBXXXXXX/2019 e con la relativa cartella di pagamento n. 022 2020 XXXXXXXXX XX 000 di euro 13.054,92, sono già stati totalmente liquidati dalla Società ricorrente, oltre a sanzioni, interessi, spese e oneri di varia natura.

D) Nell'ambito del medesimo programma di controlli eseguiti nell'anno 2018 dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Brescia, la società ricorrente viene fatta ulteriormente oggetto di controllo in materia di utilizzo di crediti fiscali dichiarati da taluni altri soggetti nei confronti dell'Erario, ma inesistenti e, a seguire, diviene destinataria di un terzo atto di recupero T9HCRBXXXXXX/2019 (DOC. 13), protocollo n. XXXXXX del XX/XX/2019, notificato in data XX/XX/2019, relativo all'anno fiscale 2017, con il quale si contesta l'indebito utilizzo in compensazione di crediti Iva di complessivi euro 119.557,33 acquistati in precedenza (codice tributo 6099), in quanto ritenuti inesistenti, come riepilogato nel "Prospetto degli utilizzi e recuperi dei crediti IVA anni 2016 e 2017" (DOC. 6 - Tabella "C 1"), oltre a sanzioni, interessi (fino al 30.11.2019) e spese di notifica, per un totale di euro 166.624,16.

A fronte dell'atto di recupero n. T9HCRBXXXXXX/2019, divenuto definitivo per mancata impugnazione, stante il disatteso pagamento nei termini, **l'Ufficio produce il Ruolo straordinario n. 2020/XXXXXX**, reso esecutivo in data XX/XX/2020, consegnato il XX/XX/2020.

Conseguentemente, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione emette la corrispondente cartella di pagamento n. 022 2020 XXXXXXXX XX 000 (DOC. 14), notificata in data XX/XX/2022, di complessivi euro 174.219,84, di cui euro 119.557,33 a titolo di ulteriore recupero credito Iva, anno d'imposta 2017, oltre a sanzioni, interessi, costi e diritti di notifica e oneri di riscossione, come riepilogato nel "Prospetto degli utilizzi e recuperi dei crediti IVA anni 2016 e 2017" (DOC. 6 - Tabella C 2).

Per la terza volta occorre far presente che anche gli importi di euro 119.557,33 riferiti a tale atto di recupero e cartella di pagamento vengono riportati nuovamente ed erroneamente nella cartella qui impugnata, come ricostruito in dettaglio nel "Prospetto degli utilizzi e recuperi dei crediti IVA anni 2016 e 2017" (DOC. 6 - Tabella "D 2 bis").

A seguito della cartella in argomento e al relativo ruolo straordinario, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione avvia una nuova procedura esecutiva (codice identificativo 022 2022 XXXXXXXXXXXXXXX), emettendo un atto di pignoramento dei crediti verso terzi di euro 378.746,13 (codice identificativo fascicolo 22/2022/XXXXX del XX/XX/2022), ex artt. 72-bis e 48-bis DPR n. 602/1973, indirizzato sempre al soggetto "XXXXXXXXXXXXX" in ragione dei rapporti che questo intrattiene con la società ricorrente (DOC. 15).

La pretesa, di cui alla cartella di pagamento e al relativo atto di pignoramento viene in parte soddisfatta con bonifico bancario effettuato dal soggetto "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXIII data XX/XX/2022, di euro 15.520,70 (DOC. 16), a favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

In relazione all'atto di recupero n. T9HCRBXXXXXX/2019 (DOC. 13) e più precisamente alla corrispondente cartella di pagamento n. 022 2020 XXXXXXXX XX 000 (DOC. 14), la società ricorrente in data XX/XX/2022 presenta l'istanza di rateizzazione all'Agenzia delle Entrate-Riscossione (ex art. 19 del DPR n. 602/1973), codice identificativo n. XXXXXXXXX del XX/XX/2022, per la regolarizzazione del debito (DOC. 19).

La società contribuente, in data XX/XX/2022 provvede al pagamento della prima rata, dell'importo di euro 2.273,95 (DOC. 21), con addebito del bollettino CBILL-PAGO PA.

A questo punto della narrazione dei fatti la situazione è la seguente:

- Atto di recupero n. T9HCRBXXXXXX/2018: le somme accertate vengono definite in forma agevolata (ex D.L. n. 119/2018), mediante un piano di ammortamento di 20 rate, di cui 17 già versate;
- Atto di recupero n. T9HCRBXXXXXX/2019: le somme accertate vengono iscritte e ruolo, come da cartella di pagamento n. 022 2020 XXXXXXXX XX 000, liquidata con pignoramento e versamento diretto della somma residua all'Ente di riscossione;
- Atto di recupero n. T9HCRBXXXXXX/2019: le somme accertate vengono iscritte e ruolo, come da cartella di pagamento n. 022 2020 XXXXXXXX XX 000, in parte liquidate nell'ambito di una nuova procedura di pignoramento e per la restante parte viene concesso il pagamento in 72 rate mensili (ex art. 19 del DPR n. 602/1973).

N.B.: la sequenza dei fatti sopra riportata fa riferimento a dei controlli effettuati dall'Agenzia delle Entrate, a seguito dei quali l'Ufficio, mediante specifici e motivati atti di recupero, ha contestato alla società contribuente l'utilizzo in compensazione di credi inesistenti vantati da terze società nei confronti dell'Erario (argomentando l'accertamento con il portato delle disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1197, all'art. 8, commi 2 e 6, della Legge n. 212/2000, nonché alla Risoluzione ministeriale n. 140/E del 15,11,2017), procedendo così al recupero degli importi indebitamente compensati, nonché alla contestuale irrogazione della relativa sanzione, ai sensi dell'art. 13, comma 5, del D.Lgs. n. 471/1997.

Tutto ciò avviene prima della notifica della cartella di pagamento che si impugna.

- un presunto saldo Imposta sul valore aggiunto (IVA) di euro 232.085,00, un presunto minor credito IVA di euro 597,00 (per un totale tributi di euro 232.682,00), oltre a sanzioni di euro 23.268,20 e interessi di euro 22.091,06, per un totale di complessivi euro 278.041,26, per somme asserite come dovute a seguito del controllo automatizzato effettuato sulla dichiarazione modello IVA 2018, presentata per il periodo d'imposta 2017, ai sensi dell'art. 54 bis del DPR n. 633/1972, di cui si riporta il riepilogo nel "Prospetto degli utilizzi e recuperi dei crediti IVA anni 2016 e 2017" (DOC. 6 Tabella "D 1").

A seguito della citata comunicazione di irregolarità, la **Società**, per il tramite di un suo nominato difensore, in data XX/XX/2021, **presenta un'istanza per il riesame e l'annullamento parziale dell'aggravio** (DOC. 24), **in quanto tale avviso bonario prende in considerazione la pregressa contestazione** dell'omesso versamento IVA, anno d'imposta 2017, di cui all'atto di recupero n. TNHCRBXXXXXX/2018, nonostante la definizione del medesimo a mezzo della procedura agevolata prevista dal D.L. n. 119/2018, mediante n. 20 rate trimestrali.

L'istanza non viene presa in considerazione e stante il disatteso pagamento, l'Ufficio produce il Ruolo ordinario n. **2022/XXXXXX,** reso esecutivo in data XX/XX/2022, consegnato il XX/XX/2022.

Conseguentemente, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione emette la corrispondente cartella di pagamento n. 022 2022 XXXXXXXX XX 000 (DOC. 2) di complessivi euro 335.593,22 qui impugnata, che riporta un totale imposta e minor credito da versare di euro **232.682,00** (euro 232.085,00 a titolo di saldo Imposta sul valore aggiunto (IVA), ed euro 597,00 per minor credito Iva), anno d'imposta 2017, oltre a sanzioni, interessi, costi e diritti di notifica e oneri di riscossione, come da riepilogo riportato nel "Prospetto degli utilizzi e recuperi dei crediti IVA anni 2016 e *2017*" (DOC. 6 - **Tabella "D 2"**).

La cartella fa riferimento al controllo svolto sulla dichiarazione modello IVA 2018, presentata per l'anno d'imposta 2017 e riporta le "somme (asserite come) dovute a seguito del controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art. 54 bis del D.P.R. n. 633 del 1972" e richiama la citata Comunicazione n. XXXXXXXXXX, (codice atto XXXXXXXXX).

Come osservato in precedenza, la cartella impugnata riprende le somme già considerate negli atti di recupero e cartelle di pagamento sopra specificati, per un importo complessivo di euro 198.232,49 (= 65.620,24 + 13.054,92 + 119.557,33), oltre a comprendere un ammontare di euro 34.450,18 rispetto al quale l'Ufficio non ha svolto alcun accertamento e, dunque, senza motivazione e prova delle ragioni giuridiche e i presupposti di fatto della pretesa.

Più precisamente, la somma complessiva di euro 34.450,18, secondo quanto ricostruito dalla società ricorrente, fa riferimento a n. 7 deleghe di pagamento F24 (DOC.25), di cui si riporta il dettaglio nel "Prospetto degli utilizzi e recuperi dei crediti IVA anni 2016 e 2017" (DOC. 6 – Tabella "E" e Tabella "D 2-bis"), rispetto alle quali l'Ufficio non ha mai contestato l'utilizzo in compensazione del credito Iva in esse riportato, né negli atti di recupero richiamati nella descrizione dei fatti, né tantomeno tramite un qualsiasi altro specifico atto di recupero, non potendo bastare nel caso di specie il controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art. 54-bis del DPR n. 633/1972 per operare una ripresa erariale.

In altri termini, per tale aggravio erariale manca l'atto presupposto di contestazione.

La società contribuente, in data XX/XX/2022 presenta un'istanza motivata e documentata per richiedere lo sgravio parziale della citata cartella di pagamento (DOC. 26), trasmessa con posta elettronica certificata (DOC. 27) all'indirizzo dp.brescia.ul@agenziaentrate.it e ne sollecita la disamina e il disbrigo, stante i considerevoli importi da sgravare, con il successivo messaggio PEC del XX/XX/2022 (DOC. 28) e poi in data XX/XX/2022 trasmette nuovamente la stessa istanza con messaggio PEC (DOC. 29) all'indirizzo dp.brescia@pce.agenziaentrate.it.

L'istanza per lo sgravio parziale della cartella di pagamento 022 2022 XXXXXXXX XX 000 rimane priva di riscontro e, conseguentemente, si procede tempestivamente ad impugnarla (entro i 60 giorni dalla data di notifica), formulando le argomentazioni di seguito esposte.

A fronte dei fatti sinteticamente sopra illustrati, la Società presenta, per il tramite del suo nominato difensore, codesto motivato e documentato ricorso ai sensi dell'art. 18 e seguenti del D.Lgs. n. 546/1992, al fine di far valere le proprie ragioni, per sollevare l'illegittimità della cartella di pagamento qui impugnata, ed altresì per argomentare l'infondatezza della corrispondente pretesa tributaria.

MOTIVAZIONI di DIRITTO e di MERITO

1) Falsa applicazione dell'art. 54-bis del DPR n. 633/1972. Duplicazione della pretesa.

La cartella di pagamento n. 022 2022 XXXXXXXX XX 000 qui impugnata deve ritersi illegittima per errata applicazione dell'art. 54-bis del DPR n. 633/1972, rubricato "Liquidazione dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni".

Infatti, a un primo livello, come già osservato nella descrizione dei fatti, essa comprende dei crediti Iva utilizzati in compensazione nell'anno 2017, per un importo complessivo di euro 198.232,49 accertati con i sopra specificati atti di recupero, ma in parte già definiti mediante pagamento e in parte riportati in precedenti cartelle di pagamento, con evidente duplicazione della pretesa, di cui si riporta di seguito il dettaglio esposto nel "Prospetto degli utilizzi e recuperi dei crediti IVA anni 2016 e 2017" (DOC. 6) ... (quindi da sgravare, per tale importo, oltre a sanzioni e interessi).

A seguito del dovuto sgravio sopra specificato (con stima degli interessi), la pretesa erariale esposta nella cartella di pagamento si riduce a euro 49.690,94, come da "Prospetto degli utilizzi e recuperi dei crediti IVA anni 2016 e 2017" (DOC. 6 - Tabella "F"), sotto riportata, di cui euro 34.450,18 per crediti Iva utilizzati in compensazione nel 2017, riferiti a n. 7 deleghe di pagamento mai contestate (Tabella "E"), come già osservato in precedenza nella descrizione dei fatti.

2) Difetto di motivazione in violazione dell'art. 7 della Legge n. 212/2000, dell'articolo 6, comma 5, della Legge 212/2000, dell'art. 3 Legge n. 241/1990 e dell'art. 56 del DPR n. 633/1972. Falsa applicazione dell'art. 54-bis del DPR n. 633/1972 e violazione dell'art. 24 della Legge 4/1929.

A parere della società ricorrente la cartella di pagamento n. 022 2022 XXXXXXXX XX 000 (ruolo n. 2022/XXXXXXX) qui impugnata deve ritenersi destituita di legittimità per insanabile difetto di chiarezza e motivazione sotto molteplici aspetti, di seguito esposti, a pena di nullità, oltreché per falsa applicazione del controllo automatizzato, in violazione delle disposizioni di legge richiamate nell'intestazione.

Si fa presente che la motivazione della pretesa erariale risponde ai principi di collaborazione e buona fede che devono improntare i rapporti tra contribuente e l'amministrazione finanziaria (art. 10 Legge 212/2000), ai principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione (art. 97 della Costituzione), ed altresì al principio del diritto alla difesa (art. 24 della Costituzione), il cui difetto ne compromette il rispetto.

A tal proposito conviene richiamare **l'art. 7** ("Chiarezza e motivazione degli atti"), comma 1, della Legge n. 212/2000 (Statuto dei Diritti del Contribuente), che così stabilisce:

"1. Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama".

Nello stesso senso dispone **l'art. 3 della Legge n. 241/1990**, secondo il quale:

- 1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.
- 2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.
- 3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama.
- 4. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere".

Analogamente, **l'art. 56 del DPR n. 633/1972** stabilisce quanto segue:

- 1. "Le rettifiche e gli accertamenti sono notificati ai contribuenti, mediante avvisi motivati, nei modi stabiliti per le notificazioni in materia di imposte sui redditi, da messi speciali autorizzati dagli uffici dell'imposta sul valore aggiunto o dai messi comunali".
- 2. "Negli avvisi relativi alle rettifiche di cui all'art. 54 devono essere indicati specificamente, a pena di nullità, gli errori, le omissioni e le false o inesatte indicazioni su cui è fondata la rettifica e i relativi elementi probatori. Per le omissioni e le inesattezze desunte in via presuntiva devono essere indicati i fatti certi che danno fondamento alla presunzione ...".

5. "La motivazione dell'atto deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. L'accertamento è nullo se non sono osservate le disposizioni di cui al presente comma".

Ancora, **l'articolo 6, comma 5, della Legge 212/2000**, stabilisce che:

"5. **Prima di procedere all'iscrizione a ruolo** derivante dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, **a fornire i** chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di imposta, rispetto a quello richiesto. La disposizione non si applica nell'ipotesi di iscrizione a ruolo di tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento diretto. Sono nulli i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni del presente comma".

Infine, si richiama l'art. 24 della Legge n. 4/1929 che così dispone:

"La violazione delle norme contenute nelle leggi finanziarie sono contestate mediante processo verbale".

2.1 Difetto di motivazione e falsa applicazione del controllo automatizzato.

Come già esposto in precedenza, la cartella impugnata riporta un ammontare di euro 34.450,18 rispetto al quale l'Ufficio non ha svolto alcun accertamento e, dunque, senza dare motivazione e prova delle ragioni giuridiche e dei presupposti di fatto della pretesa, limitandosi ad effettuare una ripresa erariale mediante un controllo automatizzato della dichiarazione modello Iva 2018, anno fiscale 2017, inappropriato al caso di specie.

Più precisamente, la somma complessiva di euro 34.450,18, secondo quanto ricostruito dalla società ricorrente, fa riferimento a n. 7 deleghe di pagamento F24 (DOC.25), specificate in dettaglio nella sottostante Tabella "E", riportata nel "Prospetto degli utilizzi e recuperi dei crediti IVA anni 2016 e 2017" (DOC. 6).

Rispetto a tali deleghe **l'Ufficio non ha mai contestato l'utilizzo in compensazione del credito Iva 2017** in esse esposto, **né negli atti di recupero** richiamati nella descrizione dei fatti (atto n. T9HCRBXXXXXX/2018; atto n. T9HCRBXXXXXX/2019; atto n. T9HCRBXXXXXX/2019), **né tantomeno con un qualsiasi altro** specifico atto di recupero, **non potendo bastare nel caso di specie il controllo automatizzato** effettuato ai sensi dell'art. 54-bis del DPR n. 633/1972 **per operare una ripresa erariale**.

Ora, poiché tali deleghe non sono state contestate, ne discende che l'utilizzo in compensazione dei relativi crediti Iva deve ritersi del tutto legittimo.

Ancora, la società ricorrente ritiene che l'Ufficio, con il proprio operato, abbia violato i sopra citati principi, di cui allo Statuto dei diritti del contribuente, non avendo richiesto i chiarimenti necessari per dipanare le incertezze in merito all'utilizzo (legittimo o meno) dei crediti Iva 2017 di complessivi euro 34.450,18.

2.2 Difetto di motivazione in relazione agli interessi esposti nella cartella di pagamento.

La società ricorrente ritiene che il grave difetto di motivazione della cartella di pagamento sia consumato anche in relazione all'aggravio degli interessi in essa esposti.

Infatti, nella cartella di pagamento impugnata, i cui valori sono specificati in dettaglio nella **Tabella "D-2"**, di cui al "Prospetto degli utilizzi e recuperi dei crediti IVA anni 2016 e 2017" (DOC. 6) e sotto ripresa, vengono riportati interessi totali di euro 33.100,74, rispetto ai quali non è dato comprendere la formula di calcolo, il regime (interesse semplice o composto), la definizione del capitale (in relazione ai diversi atti di recupero o altro), il tasso di interesse applicato, il tempo di riferimento (decorrenza e numero dei giorni), informazioni queste necessarie al fine di consentire la verifica della correttezza del calcolo degli interessi iscritti a ruolo (cfr. Cass. n. 15554/2017; Cass. n. 4516/2012; Cass. n. 8651/2009; Cass. n. 21851/2018).

Nella cartella di pagamento, come sopra esposto, risulta iscritta a ruolo la somma complessiva di euro 34.450,18, mai contestata dall'Ufficio.

Conseguentemente, la misura degli interessi oltre ad essere immotivata è certamente infondata, dal momento che fa riferimento anche ad una somma illegittimamente pretesa.

Non solo, ma come osservato nella narrazione dei fatti e in precedenza, la cartella impugnata **riprende le somme già considerate** negli atti di recupero e cartelle di pagamento già specificati, **per un importo complessivo di tributi pari a euro 198.232,49** (= 65.620,24 + 13.054,92 + 119.557,33), con evidente ed erronea duplicazione dell'aggravio.

Di riflesso, la pretesa degli interessi non è soltanto immotivata, ma ancor prima destituita di fondamento, essendo determinata su risultanze erariali non dovute.

A questo proposito giova richiamare le argomentazioni della Corte di Cassazione, sentenza n. 7635 del 02.04.2014, con la quale censurava l'operato dell'Ufficio dal momento che l'atto impositivo da questi emesso violava il "principio di precisione e chiarezza", di cui all'art. 7 della Legge 212/2000, non mettendo "il contribuente in grado di comprendere le modalità di applicazione dell'imposta e la ragione del suo debito, senza dover ricorrere all'ausilio di un esperto. L'omissione di tale indicazione determina la nullità dell'atto...".

Si consideri che il caso trattato dalla Suprema Corte riguardava la semplice mancata specificazione nell'avviso di accertamento dell'aliquota fiscale da applicare per ciascun scaglione di reddito, mentre per la fattispecie qui in esame, il difetto di precisione e di chiarezza appare ancora più evidente, dal momento che non è dato sapere come sia stata determinata la somma degli interessi iscritti a ruolo e non sarebbe possibile averne contezza neppure con l'ausilio di un esperto, per mancanza di specifiche informazioni.

3) L'onere della prova. Le disposizioni di cui all'artt. 2697 del Codice civile e la novità della riforma tributaria.

A parere della Società, la cartella di pagamento deve ritenersi destituita di legittimità per violazione o falsa applicazione dell'art. 2697 "Onere della prova" del Codice civile, che così prescrive:

"Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.

Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda".

L'onere della prova deve essere declinato alla luce della riforma della giustizia tributaria, che ha introdotto un importante principio in materia.

La novità è prevista dall'art. 6 della Legge n. 130/2022 (denominata "Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413"), che introduce nel corpo dell'art. 7 (rubricato ex novo "Poteri delle Corti di Giustizia di Primo e Secondo Grado") del D.Lgs. n. 546/1992 il nuovo comma 5-bis, che così prescrive:

((5-bis. L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni. Spetta comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati).

In base alla novella il giudice tributario è responsabile della valutazione della prova dei fatti contestati dagli Uffici agli atti di causa e, per disposizione di legge, è chiamato a valutare il caso in contestazione con maggior rigore rispetto al passato, sotto il profilo probatorio.

La novità, che qui si invoca, è entrata in vigore il 16 settembre 2022.

Nel caso di specie, per quanto sopra esposto e documentato, appare evidente il difetto di chiarezza, motivazione e prova circa la fondatezza della pretesa tributaria, sia per quanto concerne la somma di euro 34.450,18 (oltre a sanzioni, interessi e spese) per crediti Iva utilizzati in compensazione nel 2017, riferiti a n. 7 deleghe di pagamento mai contestate dall'Ufficio, sia in relazione alla determinazione degli interessi totali di euro 33.100,74, oltretutto calcolati in buona misura su delle somme erariali erroneamente duplicate.

CONCLUSIONI

Per le ragioni di diritto e di merito, i richiami normativi e giurisprudenziali, nonché per i fatti esposti e documentati nel presente ricorso, **la ricorrente società**:

nella persona del proprio Legale rappresentante e Presidente del Consiglio di Amministrazione signor **Nome Cognome**, nato a (...) il (...), residente a (...), in via (...) n. (...), **codice fiscale XXXXXXXXXXXXXXX**, recapito telefonico 335 (XXXXXXX), indirizzo di posta elettronica <u>XXXXXXXX@XXXXXXX-srl.it</u>;

rappresentata e difesa, come da procura allegata al presente ricorso (DOC. 1), da:

CHIEDE

a codesta Onorevole Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Brescia adita:

IN VIA PRINCIPALE:

1) di annullare la cartella di pagamento n. 022 2022 XXXXXXXX XX 000, anno fiscale 2017, recapitata tramite posta elettronica certificata (PEC) in data XX/XX/2022, per difetto di motivazione, mancato invito a fornire dei chiarimenti su aspetti rilevanti della dichiarazione prima di procedere all'iscrizione a ruolo, falsa applicazione del controllo automatizzato sulla dichiarazione modello Iva 2018, anno fiscale 2017, in particolare in relazione ai crediti Iva utilizzati in compensazione nel 2017, riferiti a n. 7 deleghe di pagamento, di complessivi euro 34.450,18, (oltre a sanzioni, interessi e spese), mai contestate dall'Ufficio, nonché per disattesa chiarezza nella determinazione degli interessi iscritti a ruolo, in violazione dell'art. 7 della Legge n. 212/2000, dell'art. 3 Legge n. 241/1990, dell'art. 56 del DPR n. 633/1972, dell'articolo 6, comma 5, della Legge 212/2000, dell'art. 24 della Legge 4/1929, dell'art. 54-bis del DPR n. 633/1972, ed altresì dei principi di collaborazione e buona fede (art. 10 Legge 212/2000), di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione (art. 97 della Costituzione) e del diritto alla difesa (art. 24 della Costituzione);

2) di annullare la cartella di pagamento n. 022 2022 XXXXXXXX XX 000, anno fiscale 2017, per disatteso onere probatorio, in violazione delle disposizioni di cui all'artt. 2697 del Codice civile, anche alla luce delle novità introdotte dalla riforma tributaria introdotta con la Legge 130/2022 e in particolare secondo quanto previsto dal nuovo comma 5-bis dell'art. 7 (rubricato ex novo "Poteri delle Corti di Giustizia di Primo e Secondo Grado"), del D.lgs. n. 546/1992, introdotto dall'art. 6 della citata Legge 130/2022;

IN VIA SUBORDINATA:

3) di statuire lo sgravio della cartella di pagamento n. 022 2022 XXXXXXXX XX 000, anno fiscale 2017, in relazione ai crediti Iva utilizzati in compensazione di complessivi euro 198.232,48, (oltre a sanzioni, interessi e spese), stante l'evidente duplicazione della pretesa erariale, a fronte della errata applicazione del controllo automatizzato della dichiarazione modello Iva 2018, competenza 2017, di cui all'art. 54-bis del DPR n. 633/1972;

E INOLTRE:

- **4) di condannare** l'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 69 del D. Lgs 546/92 **al rimborso di quanto la ricorrente sia stata eventualmente tenuta a corrispondere** a titolo provvisorio e/o a qualsiasi altro titolo in pendenza di giudizio, oltre agli interessi di legge;
- 5) di riconoscere la vittoria delle spese di giudizio, come da nota spese del XX/XX/2022 di euro XXXXXX (DOC. 30), stante la validità delle ragioni della ricorrente.

In fede.	
Luogo e data	XXXXXXXXXXXX SRL
	Il Legale Rappresentante
	XXXXXXX XXXXXXX
	Il Difensore
	Dott. Nome Cognome
	Firmato digitalmente

Si allegano i seguenti documenti richiamati nel presente ricorso introduttivo:

DOC. 1: Procura ricorso su cartella di pagamento n. 022 2022 XXXXXXXX XX 000

DOC. 2: cartella di pagamento n. 022 2022 XXXXXXXX XX 000

DOC. 3: ...

. . .

DOC. 30: Parcella pro-forma del XX/XX/2022

ISTANZA DI TRATTAZIONE IN PUBBLICA UDIENZA

(art. 33, comma 1, del D. Lgs. n. 546/1992)

La società ricorrente

nella persona del proprio Legale rappresentante e Presidente del Consiglio di Amministrazione signor **Nome Cognome**, nato a (...) il (...), residente a (...), in via (...) n. (...), **codice fiscale XXXXXXXXXXXXXX**, recapito telefonico 335 (XXXXXXX), indirizzo di posta elettronica XXXXXXX @ XXXXXXX = srl.it;

rappresentata e difesa, come da procura allegata al presente ricorso (DOC. 1), da:

FA ISTANZA

In fede.	
Luogo e data	XXXXXXXXXXX SRL
	Il Legale Rappresentante
	XXXXXXX XXXXXX
	Il Difensore
	Dott. Nome Cognome
	Firmato digitalmente

Attestazione del valore della lite e del contributo unificato

Attestazione di conformità

dell'atto notificato alla Controparte all'indirizzo destinatario di posta elettronica certificata (PEC) e quello da depositarsi telematicamente presso la Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Brescia, sono tra loro conformi.

Relata di notifica

In fede.	
Luogo e data	

XXXXXXXXXXX SRL

Il Legale Rappresentante

XXXXXX XXXXXX

Il Difensore

Dott. Nome Cognome

Firmato digitalmente

Onorevole

CORTE di GIUSTIZIA TRIBUTARIA di PRIMO GRADO di BRESCIA

Via Della Valle, 40

25128 BRESCIA (BS)

Spettabile

AGENZIA delle ENTRATE

DIREZIONE PROVINCIALE di BRESCIA

Ufficio Legale

Via Sorbanella, 30

<u>25125 BRESCIA (BS)</u>

dp.brescia@pce.agenziaentrate.it

ISTANZA di SOSPENSIONE dell'ESECUZIONE dell'ATTO IMPUGNATO

(art. 47 del D. Lgs. n. 546/1992)
per

RICORSO iscritto nel Registro Generale dei Ricorsi con il numero **RGR XXXX/2022** del XX/XX/2022 presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Brescia

avverso

CARTELLA di PAGAMENTO n. 022 2022 XXXXXXXX XX 000, anno fiscale 2017 notificata tramite posta elettronica certificata (PEC) in data XX/XX/2022, RUOLO (ordinario) n. 2022/XXXXXX

La società ricorrente

nella persona del proprio Legale rappresentante e Presidente del Consiglio di Amministrazione signor **Nome Cognome**, nato a (...) il (...), residente a (...), in via (...) n. (...) , **codice fiscale XXXXXXXXXXXXXX**, recapito telefonico 335 (XXXXXXX), indirizzo di posta elettronica <u>XXXXXXXX</u>@XXXXXXXX-srl.it;

rappresentata e difesa, come da procura allegata al presente ricorso (DOC. 1), da:

PRESENTA

istanza motivata a codesta Onorevole Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Brescia adita, per la sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato (cartella di pagamento n. 022 2022 XXXXXXXX XX 000, anno fiscale 2017), ai sensi dell'art. art. 47 del D. Lgs. n. 546/1992.

MOTIVAZIONI

A) Mancanza di fondamento della pretesa erariale (assenza di "fumus boni iuris")

Si ritiene che il gravame tributario da anticipare provvisoriamente in pendenza di giudizio, debba essere sospeso, in primo luogo per la mancanza assoluta di fondatezza della pretesa erariale, ovvero per l'assenza di "fumus boni iuris" (o assenza di apparenza di buon diritto per l'Ufficio), che emerge evidente dai fatti e dai motivi esposti nel fondato ricorso introduttivo (a cui si rimanda), da ritenersi validi, consistenti e documentati (riscontro "fumus boni iuris" per la ricorrente), per effetto dei quali appare del tutto illegittima e irragionevole l'aggravio tributario, essendo questo palesemente destituito di consistenza, sia sotto il profilo di merito, che di diritto e in quanto tale da annullare (...).

B) Il danno grave e irreparabile derivabile dall'esecuzione dell'atto impugnato

In secondo luogo, la società ricorrente fa presente che non può far fronte al pagamento, seppure a titolo provvisorio, della pretesa infondata e inattesa di euro 335.593,22 esposta nella cartella di pagamento e che, in caso di esecuzione di questa, subirebbe un grave e irreparabile danno dall'esecuzione dell'atto impugnato.

La locuzione di "danno grave ed irreparabile" che si contrappone alla sintetica forma del brocardo "periculum in mora" (o pericolo nel ritardo per l'Ufficio), prospetta, in buona sostanza, il maggior pregiudizio a cui risulterebbe esposta la parte ricorrente se non venisse provvisoriamente sospesa l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato (...).

Si espone e si documenta la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della ricorrente.

Conclusioni: per tutto quanto esposto e documentato nel ricorso introduttivo e nella presente istanza, stante l'assenza di periculum in mora (possibile danno in cui potrebbe incorrere il diritto soggettivo dell'Ufficio in termini di pretesa erariale fino alla pronuncia di merito), ed altresì in mancanza di fumus boni iuris (apparente sussistenza del diritto soggettivo) in capo all'Ufficio e, per contro, a fronte delle motivate e documentate argomentazione formulate dalla società ricorrente, nonché del danno grave e irreparabile che questa subirebbe in caso di esecuzione dell'aggravio erariale in pendenza di giudizio, si confida nell'accoglimento della presente istanza di sospensione dell'esecutività della cartella di pagamento impugnata con il ricorso numero RGR XXXX/2022, in attesa del giudizio di merito.

In fede.	
Luogo e data	XXXXXXXXXXX SRL
	Il Legale Rappresentante
	XXXXXXX XXXXXXX
	Il Difensore
	Dott. Nome Cognome
	Firmato digitalmente
Si allegano i seguenti documenti rich DOC. 31:	niamati nella presente istanza:
•••	
DOC. 37:	

Onorevole

CORTE di GIUSTIZIA TRIBUTARIA di PRIMO GRADO di BRESCIA

Via Della Valle, 40

<u>25128 BRESCIA (BS)</u>

SOLLECITO trattazione

ISTANZA di SOSPENSIONE dell'ESECUZIONE dell'ATTO IMPUGNATO

(art. 47 del D. Lgs. n. 546/1992)

SU

RICORSO

iscritto nel Registro Generale dei Ricorsi con il numero RGR XXXX/2022 del XX/XX/2022

presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Brescia

avverso

CARTELLA di PAGAMENTO n. 022 2022 XXXXXXXX XX 000, anno fiscale 2017 recapitata tramite posta elettronica certificata (PEC) in data XX/XX/2022

RUOLO (ordinario) n. 2022/XXXXXX reso esecutivo in data XX/XX/2022, consegnato in data XX/XX/2022,

(art. 18 e seguenti del D. Lgs. n. 546/1992)

La società ricorrente

nella persona del proprio Legale rappresentante e Presidente del Consiglio di Amministrazione signor **Nome Cognome**, nato a (...) il (...), residente a (...), in via (...) n. (...), **codice fiscale XXXXXXXXXXXXXXX**, recapito telefonico 335 (XXXXXXX), indirizzo di posta elettronica XXXXXXXX@XXXXXXXX-srl.it;

rappresentata e difesa, come da procura allegata al presente ricorso (DOC. 1), da:

PREMESSO CHE

- la cartella di pagamento n. 022 2022 XXXXXXXX XX 000, anno fiscale 2017, impugnata con ricorso iscritto nel Registro Generale dei Ricorsi con il numero RGR XXXX/2022 del XX/XX/2022, porta un gravame (infondato) iscritto a ruolo di complessivi euro 335.593,22;
- in data XX/XX/2022 è stata notificata alla controparte Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Brescia, Ufficio Legale e depositata nel fascicolo informatico una motivata e documentata istanza per la sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato, ai sensi dell'art. art. 47 del D. Lgs. n. 546/1992;
- nell'ambito di uno scambio di informazioni avuto con dei funzionari dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, Agente della Riscossione-Provincia di Brescia, si apprende che è in fase di emissione un atto di pignoramento dei crediti verso terzi (ex artt. 72-bis e 48-bis DPR n. 602/1973), in riferimento alla cartella di pagamento impugnata;

FATTO PRESENTE CHE

tale circostanza, oltre ai **notevoli riflessi negativi in termini di reputazione** che essa comporta, può procurare **significative problematiche e tensioni di liquidità**, con conseguenti gravi e irreparabili danni al funzionamento della società, come argomentato nell'istanza di sospensione dell'atto impugnato;

CHIEDE

a codesta Onorevole Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Brescia adita, di fissare l'udienza per la trattazione della sospensione dell'esecutività della cartella di pagamento in questione, con l'urgenza possibile.

In fede.	
Luogo e data	XXXXXXXXXXX SRL
	Il Legale Rappresentante
	XXXXXXX XXXXXXX
	Il Difensore
	Dott. Nome Cognome
	Firmato digitalmente



CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI BRESCIA

VIA DELLA VALLE 40
25128 BRESCIA
Tel. 0693832543 Fax. 0693832544
Email C.G.T. CORTE.TRIBUTARIA.BS@MEF.GOV.IT
Sezione n. 1

Spett.le

XXXXXXXXXXXX SRL

in persona del legale rappresentante pro tempore

C/O Nome Cognome (difensore)

Inviata all'indirizzo PEC: XXXXXXXXXXXXXXXXXX@odcecbrescia.it

AVVISO DI TRATTAZIONE

Ai sensi dell'art. 47 comma 2 del D.Lgs. 31 Dicembre 1992 n. 546, si comunica che il giorno XX/XX/2023 alle ore 10.00 nei locali della sede di questa Corte di Giustizia sarà oggetto di trattazione:

ISTANZA SOSPENSIONE ATTO R.G.R. n. XXXX/2022 contro AGENZIA ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE BRESCIA

Atto: cartella di pagamento n. 022 2022 XXXXXXXX XX 000 -IVA-CRED.IMP. Anno: 2017 emesso da AGENZIA ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE BRESCIA

Si invitano le parti processuali a depositare, almeno 20 giorni prima dell'udienza, copie di cortesia degli atti introduttivi del giudizio e degli scritti difensivi.

LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'UFFICIO

(art. 23 del D. Lgs. n. 546/1992)



Ufficio Legale

Alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Brescia

CONTRODEDUZIONI E RICHIESTA DI PARZIALE ESTINZIONE DEL GIUDIZIO PER CESSAZIONE PARZIALE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE **Ricorso n.** XXXXXXX-T9H notificato in data XX/XX/2022 e ricevuto dall'Ufficio in data XX/XX/2022

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Brescia

R.G.R. XXXXXXX/2022 Sezione 01

Atto impugnato: cartella di pagamento n. 22 2022 XXXXXXXX XX 000

Periodo d'imposta: 2017

Tributo: I.V.A.

Valore economico della controversia: 335.587,34 Euro

Contribuente: XXXXXXXXXXXXX S.R.L. – Codice fiscale XXXXXXXXXXXXX

Difensore: Dott. Nome Cognome

Domicilio per il giudizio: P.E.C.: XXXXXXXXXX@odcecbrescia.it

La Direzione Provinciale di Brescia, in persona del suo Direttore protempore, ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, con il presente atto si costituisce nel giudizio prima indicato.

FATTO

A seguito di controllo automatizzato ex art.54-bis DPR 633/72, in data XX/XX/2021 è stata notificata alla società XXXXXXXXXXXXXX SRL la comunicazione di irregolarità n. XXXXXXXXXXXXX del XX/XX/2020 (ALLEGATA), seguita in data XX/XX/2022 dalla notifica della cartella di pagamento n. 022 2022 XXXXXXXXX XX 000 (ALLEGATA) contenente un recupero IVA anno 2017, oltre interessi e sanzioni, per complessivi € 335.593,22.

MOTIVI DI RICORSO

Con ricorso del XX/XX/2022, la società ha impugnato l'atto di riscossione, evidenziando di aver già pagato una parte delle somme indicate in cartella perché oggetto di precedenti atti di recupero di crediti inesistenti definiti con il pagamento del dovuto o in corso di pagamento rateale.

Nello specifico, la Parte afferma di aver già provveduto alla definizione delle seguenti

somme:

- € 65.620,24, riportati dall'atto di recupero n.T9HCRBXXXXXX del XX/XX/2018 e definiti in maniera agevolata ex L.119/2018;
- € 13.054,92, indicati nell'atto di recupero n.T9HCRBXXXXXX/2019 del XX/XX/2019, confluiti nella successiva cartella n. 022 2020 XXXXXXXX XX 000 ed interamente versati a seguito di pignoramento;
- € 119.557,33, riportati nell'atto di recupero n. T9HCRBXXXXXXX/2019 e confluiti nella cartella n. 022 2020 XXXXXXXX XX 000 del XX/XX/2022, in corso di versamento a seguito di accoglimento dell'istanza di rateizzazione,

per un totale di € 198.232,49.

Per ammissione della stessa ricorrente, invece, della cartella in esame **restano ancora da versare € 49.690,94 (di cui € 34.450,18 di imposta)**, che tuttavia essa contesta per mancanza di un preventivo atto di recupero.

CONTRODEDUZIONI DELL'UFFICIO

1) Sgravio parziale delle somme contestate per complessivi € 284.221,44

In riscontro alle doglianze di parte avversa, si evidenzia che l'Ufficio, accogliendole parzialmente, ha proceduto allo sgravio in autotutela (v. ALLEGATO) delle seguenti somme:

- € 65.181,87, afferenti all'atto di recupero n.T9HCRBXXXXXX/2018;
- € 13.054,82, afferenti all'atto di recupero n.T9HCRBXXXXXX/2019;
- € 119.557,33, afferenti all'atto di recupero T9HCRB3XXXXXX/2019, per complessivi € 197.794,02 di imposta.

In sostanza, l'Ufficio ha accolto integralmente l'istanza di sgravio avanzata da controparte (€ 198.232,48), eccezion fatta per € 438,37 che non trovano corrispondenza in alcuno dei versamenti effettuati dalla contribuente.

Allo sgravio della suddetta cifra ha fatto seguito il relativo sgravio di interessi e sanzioni, per uno sgravio complessivo pari ad € 284.221,44 (v. ALLEGATO).

Si chiede, pertanto, a Codesta On.le Corte di dichiarare l'estinzione parziale del giudizio per cessazione parziale della materia del contendere nei limiti di € 284.221,44.

2) In merito ai restanti € 51.365,90 – Legittimità della pretesa fiscale

 In ordine al lamentato difetto di motivazione della cartella impugnata

Per quanto attiene, invece, ai restanti € 51.365,90 (di cui € 34.450,18 di imposta) indicati nella cartella qui impugnata, che la Parte ritiene mai contestati dall'Ufficio, va evidenziato che – come affermato dalla stessa ricorrente – la cartella de qua è stata preceduta dalla comunicazione di irregolarità n. XXXXXXXXXXXX (ALLEGATA), notificata il XX/XX/2021 ...

Nel caso di specie, trattandosi di omessi versamenti risultanti dalle dichiarazioni presentate dalla contribuente, controparte si trovava già dall'origine nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale.

• In ordine agli interessi esposti in cartella

In relazione, invece, agli **interessi esposti in cartella, si ricorda che essi sono stati calcolati nel rispetto** dell'art.30 DPR 602/73, in base al quale ...

L'applicazione degli interessi è, quindi, stabilita per espresso dettato normativo.

D'altronde, nessuna disposizione normativa prescrive l'indicazione, in cartella, delle modalità di calcolo degli interessi, tanto più che le stesse modalità sono normativamente previste e come tali dovrebbero essere conosciute dallo stesso debitore.

Per i motivi esposti, l'Ufficio

CHIEDE

a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria:

- dichiarare la estinzione parziale del giudizio ex art. 46 D.Lgs. 546/92 per parziale cessazione della materia del contendere nei limiti dello sgravio effettuato dall'Ufficio;
- nel resto, rigettare il ricorso con condanna della ricorrente alle spese di giudizio, tenuto conto che l'Ufficio non ha proceduto in precedenza allo sgravio della cartella perché per le ragioni sopra esposte non sussistevano le ragioni per uno sgravio integrale di essa.

Si deposita con inserimento nel proprio fascicolo:

- 1. costituzione in giudizio, con copia per il ricorrente
- 2. copia sgravio parziale
- **3.** cartella impugnata
- 4. comunicazione di irregolarità

Funzionario incaricato: Nome Cognome

Nome Cognome

Firmato digitalmente



ALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI BRESCIA

MEMORIE IN ORDINE ALLA ISTANZA DI SOSPENSIONE

nella controversia RGR n. XXXX/2022

promossa da XXXXXXXXXX SRL, in persona del Legale rappresentante, rappresentata e difesa come in atti;

contro: **Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Brescia -** in persona del Direttore *pro tempore,* codice fiscale 06363391001, pec:

dp.Brescia@pce.agenziaentrate.it

(L'indicazione dell'indirizzo di PEC è effettuata ai sensi dell'art.16, comma 1-bis, del d.lgs. n.546 del 1992 al solo fine di consentire alla segreteria della Commissione tributaria l'esecuzione delle comunicazioni);

Atto impugnato: cartella di pagamento n. 22 2022 XXXXXXXX XX 000

In merito alla istanza di sospensione della esecutività della cartella, notificata in data XX/XX/2023, osserva che, a seguito dello sgravio del XX/XX/2023, residuano in cartella € 51.365,90.

Ciò fa evidentemente venir meno il presupposto del periculum in mora, che si verifica nel momento in cui l'esecuzione dell'atto impugnato potrebbe arrecare al ricorrente un danno grave e irreparabile.

Ciò accade, ad esempio, quando la pretesa tributaria può essere soddisfatta soltanto ricorrendo alla alienazione del patrimonio immobiliare in tempi brevi.

Il periculum in mora non va, inoltre, accertato solo in astratto, ma verificato in concreto, in relazione alla grandezza ed alle possibilità economiche e finanziarie del soggetto da escutere (ecc. ecc.).

Nel caso di specie, controparte non ha, in alcun modo, circostanziato il potenziale danno grave ed irreparabile; essa non ha, cioè, offerto alcun elemento idoneo a dimostrare l'impossibilità o quanto meno la seria difficoltà di pagare il dovuto, limitandosi ad una generica allusione all'entità dell'importo intimato.

In ogni caso, poi, il periculum non potrebbe, da solo, legittimare una sospensione, in quanto i due presupposti normativi (fumus e periculum) devono concorrere e, nel caso di specie, non può ravvisarsi alcun fumus di fondatezza del ricorso in ordine al dovuto residuato dopo lo sgravio.

IL CAPO TEAM CONTENZIOSO

Nome Cognome Firmato digitalmente

Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Brescia

Ordinanza n. XXX/2023 depositata il XX/XX/2023



PROCESSO VERBALE

L'anno 2023, il giorno XX del mese di XXXXXX, alle ore 10:00 nei locali della sede della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Brescia, il collegio della Sezione n. X della stessa Corte di Giustizia, con la seguente composizione collegiale:

Presidente (...); Relatore (...); Giudice (...)

e assistito, in pubblica udienza, dal segretario Nome Cognome,

si è riunito per la trattazione dell'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al ricorso R.G.R. n. XXXX/2022, depositato il XX/XX/2022,

proposto da (...), rappresentato da (...), difeso da (...), ed elettivamente domiciliato presso XXXXXXXXXXXQodcecbrescia.it;

contro Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia - Via Sorbanella, 30 25125 Brescia BS,

avente ad oggetto l'impugnazione della cartella di pagamento n. 022 2022 XXXXXXXX XX 000 per IVA- crediti di imposta 2017;

Su invito del Presidente il Relatore espone i fatti e le questioni della controversia. Dopo di che il Presidente (...) ammette le parti alla discussione.

Si dà atto che: le parti illustrano la controversia e riportano agli atti.

Vista la richiesta di sospensione dell'atto impugnato;

ritenuto che la situazione rappresentata dal ricorrente evidenzia entrambi i presupposti richiesti dalla legge per la sospensione cautelare dell'atto impugnato;

impregiudicata ogni questione di merito;

P.Q.M.

accoglie l'istanza di sospensione. Spese al definitivo e rinvia la causa a nuovo ruolo, fissa per la trattazione del merito l'udienza del XX/XX/2023 ore 10.00 (stabilita entro i successivi 90 giorni).



CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI BRESCIA

VIA DELLA VALLE 40 25128 BRESCIA

Spett.le
XXXXXXXXXXXXXXXX

Tel. 0693832543 Fax. 0693832544 Email C.G.T. CORTE.TRIBUTARIA.BS@MEF.GOV.IT Sezione n. 1

in persona del legale rappresentante pro tempore

C/O Nome Cognome (difensore)

Inviata all'indirizzo PEC: XXXXXXXXXXXXXXXXXX@odcecbrescia.it

COMUNICAZIONE DEL DISPOSITIVO DI ORDINANZA

Si comunica che in relazione a: Istanza sospensione atto per R.G.R. n. XXXX/2022

contro Agenzia Entrate Direzione Provinciale Brescia

Atto: cartella di pagamento n. 022 2022 XXXXXXXX XX 000

Imposta: IVA-CRED.IMP. Anno: 2017,

emesso da Agenzia Entrate Direzione Provinciale Brescia

in data XX/XX/2023 è stata emessa ord. coll. n. XX/2023 Sez. 1 depositata il XX/XX/2023 con

il seguente

TESTO

Accoglie l'istanza di sospensione. Spese al definitivo e rinvia la causa a nuovo ruolo, fissa per la trattazione del merito l'udienza del XX/XX/2023 ore 10.00.

Onorevole

CORTE di GIUSTIZIA TRIBUTARIA di PRIMO GRADO di BRESCIA

Sezione n. 1

Via Della Valle, 40

25128 BRESCIA (BS)

Spettabile

AGENZIA delle ENTRATE

DIREZIONE PROVINCIALE di BRESCIA

Ufficio Legale

Via Sorbanella, 30

25125 BRESCIA (BS)

dp.brescia@pce.agenziaentrate.it

MEMORIE ILLUSTRATIVE / CONCLUSIVE

(ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 546/92)

<u>RICORSO</u>: rubricato con numero di R.G.R. XXXX/2022 presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Brescia, Sezione n. 1, depositato in data XX/XX/2022;

RICORRENTE: XXXXXXXXXXXXXXX SRL, codice fiscale XXXXXXXXXX;

<u>RESISTENTE</u>: Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Brescia, Ufficio Legale, con sede in Brescia, via Sorbanella n. 30, 25125, nella persona del Direttore pro-tempore;

ATTI IMPUGNATI: cartella di pagamento n. 022 2022 XXXXXXXX XX 000, anno fiscale 2017 (DOC. 2) notificata tramite posta elettronica certificata (PEC) in data XX/XX/2022 (DOC. 3), emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, Provincia di Brescia, ruolo n. 2022/XXXXXX, anno fiscale 2017, reso esecutivo in data XX/XX/2022, consegnato in data XX/XX/2022, emesso dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Brescia, Ufficio Territoriale di Brescia, via Sorbanella n. 30, 25125, Brescia.

ESTREMI DI TRATTAZIONE: udienza del giorno XX XXXXXXX 2023

PREMESSE

L'Ufficio, nelle sue controdeduzioni, insiste nel sostenere la legittimità della pretesa fiscale inflitta con la cartella di pagamento n. 022 2022 XXXXXXXXX XX 000, oggetto del contenzioso, emessa a seguito del controllo automatizzato ex art. 54-bis del DPR n. 633/1972, con la quale riprende una somma asserita come non versata, in relazione all'utilizzo in compensazione nel 2017 di un credito Iva riferito all'anno 2016.

La ricorrente ritiene che l'assunto dell'Ufficio sia destituito di fondamento, sotto molteplici aspetti, come esposto nel ricorso introduttivo e di seguito nelle presenti documentate memorie illustrative/conclusive.

Per inciso si osserva che **l'Ufficio ha provveduto allo sgravio** parziale del tributo Iva (pari a euro 197.232,48, oltre a sanzioni e interessi, per un totale di euro 284.221,44), risultando invece ancora iscritto a ruolo un tributo Iva di euro 34.888,55 (oltre a sanzioni e interessi, per un totale di euro 51.365,90), di cui euro **438,37** per Iva già definita con l'atto di recupero n. T9HCRBXXXXXX/2018 (DOC. 5), che, pertanto, doveva e deve essere anch'esso sgravato, ed euro 34.450.18 per l'utilizzo in compensazione di un credito Iva 2016, effettuato nell'anno 2017 mediante n. 7 deleghe di pagamento (DOC. 25), mai contestato dall'Ufficio.

Ma, a questo punto, conviene illustrare e circoscrivere con maggiori dettagli il quadro fattuale di riferimento, per evidenziare ulteriormente l'inconsistenza e la mancanza di legittimità della pretesa tributaria.

La natura della fattispecie: l'accollo del debito altrui.

Tecnicamente e giuridicamente **la fattispecie presenta la natura dell'accollo del debito altrui,** con estinzione dell'obbligazione tributaria mediante compensazione, come del resto così inquadrata e definita anche dall'Ufficio negli atti impositivi n. T9HCRBXXXXXX/2018, n. T9HCRBXXXXXXX/2019 e n. T9HCRBXXXXXXX/2019, con i quali veniva recuperata complessivamente la somma di euro 198.232,49 ...

L'accollo è un istituto disciplinato dall'art. 1273 del Codice civile, che così stabilisce:

"Se il debitore e un terzo convengono che questi assuma il debito dell'altro, il creditore può aderire alla convenzione, rendendo irrevocabile la stipulazione a suo favore.

L'adesione del creditore importa liberazione del debitore originario solo se ciò costituisce condizione espressa della stipulazione o se il creditore dichiara espressamente di liberarlo.

Se non vi è liberazione del debitore, questi rimane obbligato in solido col terzo.

In ogni caso il terzo è obbligato verso il creditore che ha aderito alla stipulazione nei limiti in cui ha assunto il debito e può opporre al creditore le eccezioni fondate sul contratto in base al quale l'assunzione è avvenuta".

In ambito tributario, l'estinzione di un'obbligazione per compensazione e l'accollo del debito altrui sono previsti dall'art. 8 della Legge n. 212/2000 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente"), che demanda ad un apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze le disposizioni di attuazione.

In particolare esso così prevede:

- "1. L'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione.
- 2. E' ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario.
- 6. Con decreto del Ministro delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, relativo ai poteri regolamentari dei Ministri nelle materie di loro competenza, sono emanate le disposizioni di attuazione del presente articolo".

Tuttavia, dando attuazione a tale istituto nell'ordinamento tributario, il Legislatore lo ha caratterizzato in maniera specifica, stabilendo, ad esempio, che il contribuente (debitore originario) non sia mai liberato.

In questo senso si esprimeva l'Agenzia delle Entrate con la **Risoluzione n. 140/E del 15 novembre 2017,** avente ad oggetto "Accollo del debito d'imposta altrui – Estinzione per compensazione – Articolo 8 L. n. 212 del 27 luglio 2000" (DOC. 38).

La validità dell'accordo di accollo del debito tributario altrui. Il contratto registrato in data XX/XX/2017, serie 3, n. 00XXXX e la Risoluzione n. 140/E del 15 novembre 2017

Nel corso degli anni 2016 e 2017 la società ricorrente stipulava dei contratti di accollo con diverse terze economie, in qualità di parte "accollata". In particolare ...

(si citano i contratti di accollo i cui crediti IVA utilizzati in compensazione venivano contestati con gli atti di recupero n. T9HCRBXXXXXX/2018, n. T9HCRBXXXXXX/2019 e n. T9HCRBXXXXXX/2019, con conseguente recupero della somma di euro 198.232,49).

In ordine alla validità dei contratti di accollo del debito altrui, con estinzione dell'obbligazione tributaria mediante compensazione, all'epoca dei fatti prendeva posizione la stessa Agenzia delle Entrate con la citata Risoluzione n. 140/E del 2017, in mancanza e in attesa dei decreti attuativi da emanarsi secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 6, Legge n. 212/2000, laddove (pagina 4), in particolare e per quanto qui di pertinenza e di maggior interesse, attestava quanto segue:

"Alla luce di quanto esposto, deve pertanto negarsi, in via generale, che il debito oggetto di accollo possa essere estinto utilizzando in compensazione crediti vantati dall'accollante nei confronti dell'Erario.

Le obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni richiamate spingono, comunque, a considerare come non punibili i comportamenti tenuti in difformità a quanto chiarito in questa sede. Sono, dunque, da considerarsi validi e non sanzionabili i pagamenti dei debiti accollati, effettuati tramite compensazione, prima della pubblicazione del presente documento di prassi, qualora siano stati spesi crediti esistenti ed utilizzabili.

Resta, invece, recuperabile in capo all'accollato l'imposta non versata se compensata dall'accollante con crediti inesistenti o non utilizzabili. In tale evenienza tornano applicabili anche le relative sanzioni".

Pertanto, per espressa previsione di prassi, gli accolli di debiti tributari sopra specificati, devono "considerarsi validi e non sanzionabili", in quanto conclusi prima dell'emanazione della Risoluzione n. 140/E del 15 novembre 2017, ed essendo "stati spesi crediti esistenti ed utilizzabili", stante la mancata contestazione del credito Iva 2016 maturato da KKKK.

Le modalità dell'accollo del debito d'imposta altrui, con compensazione.

Per l'accollo del debito d'imposta dell'accollata, con utilizzo in compensazione del credito dell'accollante, **occorreva procedere all'adempimento mediante modello F24.**

In sede di compilazione della delega F24, nella sezione "Contribuente" sono indicati:

- nel campo "Codice fiscale", il codice fiscale dell'accollato, soggetto passivo del rapporto tributario e debitore originario (la ricorrente XXXXXXXXXXXXXXXXI);
- nel campo "Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare", il codice fiscale dell'accollante, soggetto che effettua il versamento in luogo dell'accollato (KKKK), unitamente al relativo codice identificativo (62);

mentre nella sezione "Dettaglio dei tributi" si indicano il codice dei tributi erariali/locali e/o dei contributi previdenziali da pagare, il codice del credito erariale dell'accollante utilizzato in compensazione (credito IVA, codice 6099), il periodo di riferimento dei debiti e del credito (2016 per quest'ultimo), nonché i relativi importi.

In tal modo, l'Agenzia delle Entrate è in grado:

- di riscontrare e abbinare l'importo (Iva) indicato nella colonna "a credito" del modello F24 con la dichiarazione presentata dall'accollante "KKKK";
- di saldare l'importo indicato nella colonna "debito" a favore del soggetto accollato, abbinandolo al credito Iva utilizzato in compensazione dal soggetto accollante.

Nel caso di specie, così è stato fatto, come si evince dai modelli F24 (DOC.25).

Il riscontro della sussistenza del credito Iva 2016 "KKK" utilizzabile in compensazione

In funzione della stipulazione del contratto di accollo con la società "KKKK", la ricorrente raccoglieva le informazioni opportune e utili allo scopo. In particolare:

- dichiarazione modello Iva 2017, anno d'imposta 2016, della società accollante "KKKKK", che riporta un credito IVA di euro 3.422.674;
- l'attestazione del visto di conformità e certificazione tributaria (visto pesante) anno 2016 (DOC. 43), rilasciata in data XX/XX/2017 dal professionista incaricato al rilascio;

- Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016 della società "KKKK" (DOC. 44), dal quale si evince che nello Stato Patrimoniale, sezione Attivo circolante, voce 4-bis *Crediti tributari*, risulta iscritto l'importo di euro 3.578.759;

- (ecc.).

Pertanto, all'epoca dei fatti, la società "KKKK" risultava a tutti gli effetti titolare di crediti tributari, utilizzabili in compensazione e la circostanza era nota e agevolmente indagabile dall'Ufficio, attraverso la consultazione della relativa anagrafe tributaria.

La sussistenza del credito Iva 2016 "KKKK" utilizzato in compensazione, all'esito della verifica fiscale della Guardia di Finanza.

Gli accolli dei debiti tributari in trattazione non sono mai stati contestati dall'Ufficio con un atto di recupero (ex art. 1, comma 421, della Legge n. 311/2004, art. 27, comma 16, del D.Lgs. n. 185/2008, nonché art. 1, comma 4, del D.L. n. 124/2019).

Oltre a ciò, la società ricorrente, veniva fatta oggetto di una verifica fiscale ai fini Iva, imposte sui redditi e altri tributi, ad opera della Guardia di Finanza, Tenenza di XXXXX, avviata in data XX/XX/2020, riguardante il periodo d'imposta 2017, come da Processo verbale di verifica (DOC. 45), condotta presso gli uffici della Tenenza.

L'attività di controllo si è conclusa solamente di recente, con la stesura, sottoscrizione e consegna diretta del Processo verbale di constatazione n. XX/2023 del XX/XX/2023 (DOC. 46), nell'ambito del quale viene (nuovamente) contestato l'indebito utilizzo in compensazione dei crediti IVA già ripresi nei citati atti di recupero, ma senza sollevare ...

... rilievi e violazioni in relazione al credito Iva anno 2016 vantato dalla società accollante "KKKK", utilizzato in compensazione nel 2017 per euro 34.450,18, quale pagamento dei debiti tributari, locali e contributivi della società accollata "XXXXXX Srl", mediante n. 7 deleghe di pagamento F24 (DOC. 25), di cui sei formate in data 16 ottobre 2017 e una il 9 novembre 2017.

Pertanto, a fronte del controllo fiscale condotto dai verificatori della Guardia di Finanza, gli accolli di debiti sopra specificati, a tutti gli effetti devono "considerarsi validi e non sanzionabili", in quanto realizzati prima dell'emanazione della Risoluzione n. 140/E del 15 novembre 2017, ed essendo "stati spesi crediti esistenti ed utilizzabili".

Tutto ciò premesso, di seguito si replica alle controdeduzioni dell'Ufficio.

A) Controdeduzioni dell'Ufficio: sgravio parziale delle somme contestate.

Nelle controdeduzioni l'Ufficio evidenzia che "in riscontro alle doglianze di parte avversa (...) ha preceduto allo sgravio in autotutela" della cartella di pagamento "eccezion fatta per € 438,37 che non trovano corrispondenza in alcuno dei versamenti effettuati dalla contribuente".

L'assunto dell'Ufficio è destituito di fondamento.

Infatti, come già specificato nel ricorso introduttivo e accennato nella premessa delle presenti memorie, tale somma rientra nella delega di pagamento F24 del XX/XX/2017 di euro 3.974,80 (DOC. 47) contestata interamente nell'atto di recupero n. T9HCRBXXXXXX/2018 (DOC. 5, pagina 5), dunque già definita.

B) Controdeduzioni dell'Ufficio: in merito ai restanti € 51.365,90 -Legittimità pretesa fiscale. In ordine al lamentato difetto di motivazione della cartella impugnata.

La ricorrente ritiene che la pretesa tributaria inflitta dall'Ufficio sia totalmente destituita di legittimità, sotto molteplici punti di vista, anche alla luce delle documentate osservazioni riportate nelle premesse delle presenti memorie.

B.1) Controdeduzioni dell'Ufficio: il controllo automatizzato.

Nelle sue controdeduzioni l'Ufficio osserva che "per quanto attiene, invece, ai restanti € 51.365,90 (di cui € 34.450,18 di imposta) indicati nella cartella qui impugnata (...), è stata preceduta dalla comunicazione di irregolarità n. XXXXXXXXXX (...). La cartella de qua è, infatti, frutto di un controllo automatizzato ex art.54-bis DPR 633/72 della dichiarazione IVA anno 2017, che – come è noto – non richiede la notifica di alcun preventivo atto di recupero, ma della sola comunicazione di irregolarità", prospettando così la legittimità della pretesa fiscale con essa inflitta.

L'assunto dell'Ufficio deve ritenersi destituito di fondamento oltreché contraddittorio

Innanzitutto si ribadisce che la comunicazione di irregolarità (DOC. 23) risultava già essa stessa priva di validità, dal momento che riportava la duplicazione della pretesa tributaria, poi trasfusa nella cartella di pagamento, come sollevato a suo tempo dalla ricorrente con l'istanza di autotutela.

Inoltre, il controllo automatizzato risulta contraddetto anche dal modus operandi seguito dall'Ufficio.

Infatti, esso a suo tempo aveva dovuto procedere con l'emissione di tre atti di recupero (i citati n. T9HCRBXXXXXX/2018, n. T9HCRBXXXXXX/2019 e n. T9HCRBXXXXXX/2019), per contestare l'inesistenza di crediti Iva utilizzati in compensazione.

In altri termini, il controllo automatizzato non consente (e non può consentire) la corretta rappresentazione della realtà dei fatti (sussistenza del credito Iva).

B.2) Controdeduzioni dell'Ufficio: la motivazione della cartella di pagamento.

Nelle sue controdeduzioni l'Ufficio fa presente quanto segue: "**né la Parte può lamentare il difetto di motivazione** della cartella, in quanto quest'ultima scaturisce dalla dichiarazione IVA presentata dalla contribuente per l'anno 2017 e (...) richiama la precedente comunicazione di irregolarità (...) con ciò assolvendo l'obbligo di motivazione. (...) l'obbligo di motivazione si sovrappone alla dichiarazione del contribuente, nel senso che l'Ufficio procede alla liquidazione dell'imposta sulla base dei dati forniti dallo stesso contribuente o rinvenibili negli archivi dell'anagrafe tributaria".

L'assunto dell'Ufficio è destituito di valenza.

Innanzitutto la ricorrente fa presente che se l'Ufficio avesse esaminato le deleghe di pagamento in questione, stante le informazioni fornite con la compilazione delle stesse, avrebbe agevolmente riscontrato che riguardavano operazioni di accollo del debito d'imposta altrui.

Inoltre, se l'Ufficio avesse consultato i dati rinvenibili dall'anagrafe tributaria, avrebbe potuto constatare, da un lato, che le deleghe fanno riferimento all'utilizzo di un credito Iva maturato nell'anno 2016 e dichiarato dalla società "KKKK", del tutto esistente e validato e, dall'altro lato, che la compensazione è avvenuta a fronte di un regolare contratto di accollo, registrato preso l'Agenzia delle Entrate, come sopra esposto.

A proposito di obblighi dichiarativi fiscali, si osserva che l'utilizzo del credito Iva 2016 (codice tributo 6099) andava esposto in dichiarazione dalla società accollante, titolare del credito stesso e non già dall'accollata ricorrente.

Ma se anche per ipotesi la ricorrente avesse dovuto in qualche modo esporre nella propria dichiarazione modello Iva 2018, competenza 2017, tanto l'ammontare del credito Iva in argomento, quanto l'utilizzo in compensazione del medesimo (di uguale importo ovviamente), come da deleghe F24, l'eventuale omissione dovrebbe ricondursi a mero errore formale, stante l'effettiva sussistenza del credito Iva dell'accollante e l'invarianza del saldo Iva anno 2017 della ricorrente accollata, sempre emendabile in giudizio, secondo un orientamento giurisprudenziale di merito e di legittimità ormai consolidato.

Continuando, secondo l'Ufficio "il contribuente si trova già dall'origine nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l'effetto che l'onere di motivazione può considerarsi assolto dall'ufficio impositore mediante il mero richiamo alla dichiarazione dei redditi"...

... Nel caso di specie, **trattandosi di omessi versamenti** risultanti dalle dichiarazioni presentate dalla contribuente, controparte si trovava già dall'origine nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale".

L'assunto dell'Ufficio è destituito di fondamento, dal momento che, stante la sussistenza del credito lva portato in compensazione (mai contestata) e considerato che gli obblighi dichiarativi riguardano l'accollante e non l'accollato, non si ravvisano i necessari "presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale".

Inoltre, se l'Ufficio avesse considerato nella maniera corretta i "dati forniti dallo stesso contribuente o rinvenibili negli archivi dell'anagrafe tributaria" (istanze di autotutela, atti di recupero, contratto di accollo, dichiarazione modello Iva 2017 competenza 2016 dell'accollante, sussistenza del credito Iva anno 2016 dell'accollante con apposizione del visto pesante, deleghe F24 propriamente compilate, ecc.), ...

... avrebbe dovuto semmai attivare un controllo di merito, sussistendone i presupposti (ex art. 6, comma 5, della Legge n. 212/2000; art. 1, comma 421, della Legge n. 311/2004; art. 27, commi da 16 a 20, del D.L. n. 185/2008), come del resto effettuato originariamente, giungendo all'emissione degli atti di recupero n. T9HCRB300100/2018, n. T9HCRB100010/2019 e n. T9HCRB300184/2019.

L'Ufficio, per questa via, avrebbe potuto constatare l'assoluta mancanza di presupposti di fatto e ragioni giuridiche per legittimare una qualsiasi pretesa tributaria e, di riflesso, riscontrare la regolarità della posizione fiscale della società ricorrente accollata.

C) Controdeduzioni dell'Ufficio: in ordine agli interessi esposti in cartella.

Nelle sue controdeduzioni l'Ufficio osserva quanto segue:

"In relazione, invece, agli interessi esposti in cartella, si ricorda che essi sono stati calcolati nel rispetto dell'art.30 DPR 602/73 (...).

L'applicazione degli interessi è, quindi, stabilita per espresso dettato normativo ...

D'altronde, nessuna disposizione normativa prescrive l'indicazione, in cartella, delle modalità di calcolo degli interessi, tanto più che le stesse modalità sono normativamente previste e come tali dovrebbero essere conosciute dallo stesso debitore".

A parere della ricorrente, le osservazioni dell'Ufficio non risolvono il difetto di motivazione insito nella cartella di pagamento, anche in ordine agli interessi.

Infatti, non si tratta di contestare l'applicazione in sé degli interessi, prevista da tutta una serie di norme del DPR n. 602/1973 (e ci mancherebbe che così non fosse), quanto piuttosto di eccepire l'impossibilità di riscontrare la correttezza della misura degli interessi esplicitati nella cartella di pagamento impugnata, come argomentato nel ricorso introduttivo e come da pronunce giurisprudenziali di legittimità.

In altri termini, si ribadisce che nella cartella di pagamento mancano tutte le informazioni necessarie (capitale, tasso di interesse, regime dell'interesse, decorrenza e data limite per il calcolo dei giorni, anno civile o anno commerciale, ecc.), al fine di consentire la verifica della correttezza del calcolo degli interessi iscritti a ruolo.

Conclusioni. Per i motivi esposti nel ricorso introduttivo e per il corollario di considerazioni formulate e documentate nelle presenti memorie in relazione alle controdeduzioni dell'Ufficio, il sottoscritto difensore Dott. Nome Cognome,

INSISTE

affinché codesta On.le Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Brescia accolga la domanda di **annullamento della cartella di pagamento impugnata**, n. 022 2022 XXXXXXXX XX 000, anno fiscale 2017, con vittoria delle spese, come già richiesto nel ricorso introduttivo.

Luogo e data	XXXXXXXXXXXX SRL
	Il Legale Rappresentante
	XXXXXXX XXXXXXX
	Il Difensore
	Dott. Nome Cognome
	Firmato digitalmente
Si allegano i seguenti documenti richiamati nelle DOC. 38:	presenti memorie:
•••	
DOC. 47:	



CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI BRESCIA

VIA DELLA VALLE 40
25128 BRESCIA
Tel. 0693832543 Fax. 0693832544
Email C.G.T. CORTE.TRIBUTARIA.BS@MEF.GOV.IT
Sezione n. 1

Spett.le

XXXXXXXXXXXX SRL

in persona del legale rappresentante pro tempore

C/O Nome Cognome (difensore)

Inviata all'indirizzo PEC: XXXXXXXXXXXXXXXXXXQodcecbrescia.it

AVVISO DI TRATTAZIONE

Ai sensi dell'art. 47 comma 2 del D.Lgs. 31 Dicembre 1992 n. 546, si comunica che il giorno XX/XX/2023 alle ore 10.00 nei locali della sede di questa Corte di Giustizia sarà oggetto di trattazione:

RICORSO R.G.R. n. XXXX/2022 contro Agenzia Entrate, Direzione Provinciale Brescia Atto: Cartella di pagamento n. 022 2022 XXXXXX XX 000 IVA-CRED.IMP. Anno: 2017 emesso da Agenzia Entrate Direzione Provinciale Brescia E' già stata presentata richiesta di Trattazione in Pubblica Udienza.

Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Brescia

Ordinanza n. XXX/2023 depositata il XX/XX/2023



PROCESSO VERBALE

L'anno 2023, il giorno XX del mese di XXXXXX, alle ore 10:00 nei locali della sede della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Brescia, il collegio della Sezione n. X della stessa Corte di Giustizia, con la seguente composizione collegiale:

Presidente (...); Relatore (...); Giudice (...)

e assistito, in pubblica udienza, dal segretario Nome Cognome,

si è riunito per la trattazione del ricorso R.G.R. n. XXXX/2022 depositato il XX/XX/2022,

contro

Agenzia Entrate Direzione Provinciale Brescia - Via Sorbanella, 30 25125 Brescia BS elettivamente domiciliato presso dp.brescia@pce.agenziaentrate.it

Sono comparsi per il ricorrente:

- Nome Cognome (rappresentante); - Nome Cognome (difensore)

Sono comparsi per il resistente:

- Nome Cognome in delega di Agenzia Entrate Direzione Provinciale Brescia

Su invito del Presidente il Relatore espone i fatti e le questioni della controversia. Dopo di che il Presidente ammette le parti alla discussione.

Si dà atto che: Le parti si riportano ai rispettivi scritti difensivi.

La Corte sentite le parti, ritenuto che ci sia la possibilità di una conciliazione anche alla luce del fatto che l'importo richiesto oggetto della controversia è sostanzialmente una parte residuale molto ridotta rispetto alla pretesa originaria;

visto il D.Lgs 546/92 formula alle parti la seguente proposta conciliativa:

Rinuncia della residua pretesa da parte dell'ufficio a spese compensate.

Invia le parti a riflettere sulla stessa

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

P.Q.M.

La Corte rinvia al XX/XX/2023 ore 10:00 invitando alle parti a comunicare tempestivamente prima dell'udienza l'esito della trattativa.



CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI BRESCIA

VIA DELLA VALLE 40 25128 BRESCIA Tel. 0693832543 Fax. 0693832544 Email C.G.T. CORTE.TRIBUTARIA.BS@MEF.GOV.IT Sezione n. 1

Spett.le

XXXXXXXXXXXX SRL

in persona del legale rappresentante pro tempore

C/O Nome Cognome (difensore)

Inviata all'indirizzo PEC: XXXXXXXXXXXXXXXXX@odcecbrescia.it

COMUNICAZIONE DEL DISPOSITIVO DI ORDINANZA

Si comunica che in relazione a: Istanza sospensione atto per R.G.R. n. XXXX/2022

contro Agenzia Entrate Direzione Provinciale Brescia

Atto: cartella di pagamento n. 022 2022 XXXXXXXX XX 000

Imposta: IVA-CRED.IMP. Anno: 2017,

emesso da Agenzia Entrate Direzione Provinciale Brescia

in data XX/XX/2023 è stata emessa ord. coll. n. XXX/2023 Sez. 1 depositata il XX/XX/2023

con il seguente

TESTO

La Corte rinvia al XX/XX/2023 ore 10:00 invitando alle parti a comunicare tempestivamente prima dell'udienza l'esito della trattativa.

Nei giorni a seguire, la Parte ricorrente, per il tramite del proprio difensore, invia una mail all'Ufficio per prospettare la disponibilità a percorrere il tentativo di conciliazione, nel perimetro formulato dalla Corte, chiedendo altresì di conoscere l'orientamento in proposito dell'Ufficio, con la sollecitudine possibile, stante la richiesta in tal senso della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Brescia.

L'Ufficio aderisce alla proposta di conciliazione come da:

- provvedimento di annullamento in autotutela della cartella di pagamento (notificato al domicilio della ricorrente
- memorie;
- provvedimento di sgravio.



PROVVEDIMENTO DI AUTOTUTELA

Oggetto: Cartella ex art.54-bis DPR 600/73 n. 022 2022 XXXXXXXX XX 000

L'Ufficio, esaminata la documentazione da Voi prodotta,

DISPONE

l'annullamento della cartella in epigrafe.

IL **CAPO AREA** CONTENZIOSO

Nome Cognome

Firmato digitalmente



<u>Direzione Provinciale di Brescia</u> <u>Ufficio Legale</u> Area Contenzioso

ALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI BRESCIA

MEMORIE

CON RICHIESTA DI ESTINZIONE GIUDIZIO PER CESSATA MATERIA R.G.R. XXXX/2022

rappresentata e difesa dal Dott. Nome Cognome

ricorrente

e

AGENZIA DELLE ENTRATE – Direzione Provinciale di Brescia – in persona del Direttore pro tempore (c.f. 06363391001) pec:dp.Brescia@pce.agenziaentrate.it (L'indicazione dell'indirizzo di PEC è effettuata ai sensi dell'art. 16, comma 1-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992 al solo fine di consentire alla segreteria della Commissione tributaria l'esecuzione delle comunicazioni) resistente

PREMESSO

- che avanti Codesta Onorevole Corte di Giustizia Tributaria pende il procedimento instaurato da (XXXXX SNC errore / refuso) nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Brescia avverso la cartella di pagamento n. 022 2022 XXXXXXXX XX 000;
- **che** in data XX/XX/2023 **l'Ufficio ha provveduto ad annullare la predetta cartella** con notifica alla contribuente del relativo provvedimento; l'Ufficio

CHIEDE

che venga disposta l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere ex art. 46 D.Lgs. 546/92, con compensazione delle spese.

Allega:


-provvedimento di annullamento.

IL **CAPO AREA** CONTENZIOSO

Nome Cognome

Firmato digitalmente

Conseguentemente l'Ufficio provvede allo **sgravio della residua pretesa tributaria iscritta a ruolo** con la cartella di pagamento impugnata n. 022 2022 XXXXXXXXX XX 000 (pari a **euro 34.888,55** a titolo di tributo IVA, oltre a sanzioni, interessi, spese e oneri di riscossione), il cui provvedimento viene esibito in udienza, consegnato in copia alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Brescia, ed altresì alla parte ricorrente, nelle mani del nominato difensore.



data, 01/06/2023

PROVVEDIMENTO DI SGRAVIO

T9H - BRESCIA	
Codice Fiscale	Denominazione

In occasione dell'udienza fissata per il giorno XX/XX/2023 per la trattazione della materia del contendere, viene predisposto il seguente processo verbale.

Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Brescia



PROCESSO VERBALE

L'anno 2023, il giorno XX del mese di XXXXXX, alle ore 10:00 nei locali della sede della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Brescia, il collegio della Sezione n. 1 della stessa Corte di Giustizia, con la seguente composizione collegiale:

Presidente (...); Relatore (...); Giudice (...)

e assistito, in pubblica udienza, dal segretario Nome Cognome,

si è riunito per la trattazione del ricorso R.G.R. n. XXXX/2022 depositato il XX/XX/2022,

contro

Agenzia Entrate Direzione Provinciale Brescia - Via Sorbanella, 30 25125 Brescia BS elettivamente domiciliato presso dp.brescia@pce.agenziaentrate.it

avente ad oggetto l'impugnazione della cartella di pagamento n. 022 2022 XXXXXXXX XX 000 IVA-CRED.IMP. Anno: 2017

Sono comparsi per il ricorrente:

Nome Cognome (rappresentante);
 Nome Cognome (difensore)
 Sono comparsi per il resistente:

- Nome Cognome in delega di Agenzia Entrate Direzione Provinciale Brescia Su invito del Presidente il Relatore espone i fatti e le questioni della controversia. Dopo di che il Presidente ammette le parti alla discussione.

Si dà atto che:

L'ufficio dichiara che nell'intestazione della richiesta di estinzione è stata erroneamente indicata quale parte ricorrente XXXXXXXXX SNC anziché XXXXXXXXXXXX SRL.

Il ricorrente si associa alla richiesta dell'ufficio di estinzione del giudizio a spese compensate.

Successivamente il Presidente dichiara chiusa la discussione e il collegio si ritira in Camera di Consiglio.

Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Brescia

Documento firmato digitalmente

Il Relatore

XXXXXX XXXXXX



Sentenza n. XXX/2023

Depositata il XX/XX/2023

Il Segretario

XXXXXX XXXXXX

Il Presidente

XXXXXX XXXXXX

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione X, riunita in udienza il XX/XX/2023 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:

XXXXXX XXXXXX , Presidente

XXXXXX XXXXXX , Relatore

XXXXXX XXXXXX , Giudice

in data XX/XX/2023 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. XXXX/2022 depositato il XX/XX/2022

proposto da (...), difeso da (...), rappresentato da (...), ed elettivamente domiciliato presso XXXXXXXXXX@odcecbrescia.it;

contro

Agenzia Entrate Direzione Provinciale Brescia - Via Sorbanella, 30 25125 Brescia BS

elettivamente domiciliato presso dp.brescia@pce.agenziaentrate.it

avente ad oggetto l'impugnazione della cartella di pagamento n. 022 2022 XXXXXXXX XX 000 IVA-CRED.IMP. Anno: 2017

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data XX/XX/2022, tramite il servizio telematico ... è stato inviato alla Corte

di Giustizia Tributaria di primo grado ricorso avverso la cartella di pagamento n. 022 2022 XXXXXXXXX XX 000, anno fiscale 2017, con richiesta, previa sospensione dell'esecuzione della cartella in oggetto, di annullamento della stessa, con la condanna dell'Ufficio alle spese del giudizio.

Parte ricorrente premette che la cartella in oggetto riguarda dei recuperi di crediti IVA anno 2017 già esposti in altri atti, pari ad € 198.232,49, con duplicazione dell'imposta, nonché importi che la ricorrente ritiene non essere mai stati contestati con specifico atto di recupero, pari ad € 34.450,18.

Parte ricorrente procede a descrivere l'utilizzo dei crediti acquistati per sostenere le ragioni delle sue richieste.

Si è costituito in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Brescia facendo presenta alla Corte di avere provveduto, a seguito delle rimostranze della contribuente, a sgravare parzialmente le somme contestate, residuando la somma di € 51.365,90 [comprensivo di tributi, sanzioni e interessi] che l'Ufficio ritiene debba essere ancora dovuta dalla contribuente.

All'udienza del XX/XX/2023, la Corte ha accolto l'istanza di sospensione ed ha rinviato la causa all'udienza del XX/XX/2023.

Le parti hanno provveduto a depositare delle memorie in cui richiamano i motivi delle loro difese.

All'udienza del XX/XX/2023, la Corte ha ritenuto opportuno formulare una proposta conciliativa alle parti.

L'Ufficio ha provveduto ad informare la Corte di avere annullato la cartella di pagamento anche per l'ulteriore importo residuo, predisponendo il provvedimento di sgravio depositato in atti.

Viene quindi chiesto alla Corte di pronunciare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.

All'udienza del XX/XX/2023, esaurita l'esposizione del relatore, sentiti i rappresentanti delle parti che hanno confermato la richiesta sopra indicata con la compensazione delle spese del giudizio, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le obiettive risultanze documentali evidenziano che il processo deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere avendo l'Ufficio provveduto ad emettere provvedimento di sgravio totale della cartella impugnata.

Le parti hanno inoltre concordato di compensare le spese del giudizio.

La Corte

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.



CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI BRESCIA

VIA DELLA VALLE 40
25128 BRESCIA
Tel. 0693832543 Fax. 0693832537
Email Comm. CORTE.TRIBUTARIA.BS@MEF.GOV.IT

Sezione n. 1

Spett.le

XXXXXXXXXXXX SRL

in persona del legale rappresentante pro tempore

C/O Nome Cognome (difensore)

Inviata all'indirizzo PEC: XXXXXXXXXXXXXXXXX@odcecbrescia.it

COMUNICAZIONE DEL DISPOSITIVO DI ORDINANZA

Ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. del 31/12/1992 n. 546 si comunica che in relazione a:

RICORSO R.G.R. n. XXXX/2022 contro AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE BRESCIA

Atto: cartella di pagamento n. 022 2022 XXXXXXXX XX 000

Imposta: IVA-CRED.IMP. Anno: 2017

emesso da AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE BRESCIA

in data XX/XX/2023 è stata emessa sentenza N. XXX/2023 Sez: 1 depositata il XX/XX/2023

con il seguente

DISPOSITIVO

Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.

Grazie dell'attenzione